DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, GIUSTIZIA TRIBUTARIA E SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 8

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale

All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:

a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.». COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie
Estremi	Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
Capo	II — Modifiche al concordato preventivo biennale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-81-2025/art-8-disposizioni-in-materia-di-imposta-sostitutiva-opzionale-per-il/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it